NUOVE PROVVIDENZE IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA

Art. 20

Competenza della Corte dei conti - Sezioni speciali - Procedimento

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 111 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sono aggiunti i seguenti commi: "Il procuratore generale, pervenuto il fascicolo amministrativo ed iniziata la relativa istruttoria, ne da' comunicazione al ricorrente, il quale ha la facolta' di esaminare gli atti del giudizio, di depositare documenti, memorie difensive e consulenze, nonche' di farsi assistere, a proprie spese, nelle visite mediche da un sanitario di sua fiducia. Terminata l'istruttoria, il procuratore generale chiede la fissazione dell'udienza, nella quale concludera' oralmente solo nel caso di conclusione favorevole".

Versione in vigore dal 27 agosto 1971, non più in vigore dal 5 giugno 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra
Estremi	Legge 28 luglio 1971, n. 585
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-provvidenze-in-materia-di-pensioni-di-guerra/art-20-competenza-della-corte-dei-conti-sezioni-speciali-procedimento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it